



DISEGNO DI LEGGE

**d’iniziativa dei senatori LOMUTI, CROATTI, LANZI, PAVANELLI,
Marco PELLEGRINI, EVANGELISTA, LEONE, GALLICCHIO, TURCO,
PIARULLI, RUSSO, LOREFICE, MANTOVANI, GAUDIANO, DI NICOLA,
LUPO, CASTELLONE, NATURALE, MARINELLO, COLTORTI, SANTANGELO,
CASTIELLO, VANIN, MONTEVECCHI, L’ABBATE e SANTILLO**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 20 OTTOBRE 2021 ^(*)

Disposizioni per il completamento della liquidazione dell’Ente per lo sviluppo dell’irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia, Lucania e Irpinia (EIPLI)

(*) Testo non rivisto dal presentatore

ONOREVOLI SENATORI. – L’Ente per lo sviluppo dell’irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia, Lucania e Irpinia (EIPLI), istituito con decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 18 marzo 1947, n. 281, come persona giuridica di diritto pubblico sotto la vigilanza del Ministero dell’agricoltura, si occupa di conservare l’equilibrio idrogeologico, progettare opere idrauliche e irrigue a carattere interregionale, compresi i serbatoi e i laghi artificiali, nonché del loro esercizio e della loro manutenzione dove non attribuiti ad altro soggetto. L’Ente, da tempo amministrato da un Commissario straordinario, svolge interventi in materia di realizzazione, manutenzione ed esercizio di opere pubbliche irrigue e di bonifica idraulica anche su incarico o concessione delle regioni e di enti pubblici.

Nel 1979, con il trasferimento alle regioni delle competenze relative all’irrigazione e alla trasformazione fondiaria, è iniziata una lunga fase di liquidazione dell’EIPLI che è culminata nelle disposizioni di cui all’articolo 21 del decreto-legge 6 dicembre 2011 n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, con le quali è stata prevista la soppressione e la messa in liquidazione dell’ente, l’attribuzione alle regioni del compito di individuare o costituire il soggetto al quale saranno trasferite le funzioni dell’ente disciolto, con le relative risorse umane e strumentali, nonché tutti i rapporti attivi e passivi.

Nelle more della costituzione del nuovo soggetto, rimane in capo all’Ente l’onere dell’erogazione del servizio e conseguentemente della gestione ordinaria delle infrastrutture in concessione (8 dighe, alle quali

vanno aggiunte alcune centinaia di chilometri di canali di adduzione) con l’impiego ad oggi di 143 dipendenti. Stante lo stato liquidatorio dell’Ente, a far data dal 2011 il progressivo depauperamento dell’organico dell’EIPLI, seguito alla naturale quiescenza del personale e a un’impossibilità di proporzionato e adeguato *turn over*, ha determinato una grave carenza di personale, con conseguente graduale perdita di capitale umano.

A tale situazione si aggiunge la perdurante crisi economico-finanziaria caratterizzata da un imponente situazione debitoria che, a breve, potrebbe influire sulla effettiva possibilità di procedere alla gestione ordinaria dell’ente.

Siffatta situazione complessiva (il perdurare in capo ad un ente formalmente soppresso dal 2011 della gestione di un’infrastruttura strategica per il Mezzogiorno) ha gravi ricadute economico-sociali per i territori coinvolti, anche a causa dei risvolti sanitari legati all’emergenza epidemiologica da COVID-19.

Per tali motivi l’articolo 1 del presente disegno di legge dispone che, nelle more della costituzione della società prevista dalla citata normativa (articolo 21, comma 11, del citato decreto-legge n. 201 del 2011), tutte le funzioni del soppresso ente, ad eccezione di quelle liquidatorie, sono trasferite al commissario straordinario individuato al comma 11.1 al quale già in precedenza erano state trasferite le attività relative alle nuove infrastrutture. A tal fine la norma trasferisce, altresì, all’Autorità di distretto dell’Appennino meridionale il personale in forze all’ente al 31 dicembre 2020 e necessario alla gestione

delle infrastrutture oggi ancora in capo all'EIPLI. Tale conferimento alla suddetta Autorità consentirebbe di procedere alla liquidazione definitiva dell'EIPLI, dando finalmente attuazione a quanto stabilito con l'originaria norma di soppressione dell'ente del 2011.

L'articolo 2 dispone una norma transitoria per far fronte al depauperamento dell'organico e garantire il regolare esercizio degli impianti attualmente gestiti dall'EIPLI.

L'articolo 3 prevede la copertura finanziaria.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Completamento della liquidazione dell'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia, Lucania e Irpinia (EIPLI))

1. All'articolo 21 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 11:

1) il quinto periodo è sostituito dal seguente: « La tutela occupazionale è garantita con riferimento al personale titolare di rapporto di lavoro subordinato trasferito all'Autorità di bacino distrettuale dell'Appennino meridionale »;

2) l'ultimo periodo è sostituito dai seguenti: « Nelle more della costituzione e dell'avvio della società di cui al presente comma, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente disposizione l'esercizio delle funzioni attribuite all'ente soppresso, ad esclusione di quelle liquidatorie, è affidato all'Autorità di bacino distrettuale dell'Appennino meridionale. Al fine di garantire il regolare svolgimento della gestione, per il periodo necessario alla costituzione del nuovo soggetto, all'autorità di bacino distrettuale dell'Appennino meridionale sono trasferite le risorse umane e strumentali nella disponibilità dell'EIPLI, nonché l'esercizio dei diritti relativi ai beni demaniali già attribuiti all'EIPLI medesimo in forza di provvedimenti concessori. Rimangono in capo al Commissario liquidatore i debiti e crediti di qualsivoglia natura sorti alla data di trasferimento della gestione; l'Autorità di bacino risponde di tutti i debiti anche di natura previ-

denziale e contributiva, sorti nel periodo di gestione delle funzioni da parte dell'ente soppresso e conseguentemente rimane titolare dei crediti sorti nel medesimo periodo. A tali fini l'Autorità di distretto dell'Appennino meridionale è autorizzata ad assumere, previa selezione pubblica, con contratto di lavoro a tempo determinato non rinnovabile e non superiore a trentasei mesi, ulteriori unità di personale con funzioni operative per la gestione delle infrastrutture nei limiti della dotazione organica dell'ente di provenienza al 31 dicembre 2020, in deroga ai vincoli di contenimento della spesa di personale previsti dalla normativa vigente, nei limiti delle risorse disponibili derivanti dalle entrate della gestione della risorsa idrica. Il Commissario liquidatore resta in carica fino al completamento della procedura di liquidazione »;

b) il comma 11.1 è sostituito dal seguente:

« 11.1. Nelle more della costituzione e dell'avvio della società di cui al comma 11, l'avvio della realizzazione degli interventi di competenza dell'Ente di cui al comma 10 previsti nel Piano nazionale di interventi nel settore idrico di cui all'articolo 1, comma 516, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, nei Patti per lo sviluppo e negli altri programmi finanziati con altre risorse finanziarie nazionali ed europee che concorrono agli obiettivi di cui al medesimo articolo 1, comma 516, della legge n. 205 del 2017, nonché per la realizzazione degli ulteriori interventi è affidato al Segretario generale dell'Autorità di distretto dell'Appennino meridionale in qualità di Commissario straordinario di governo. Per l'attuazione del presente comma e dell'articolo 1, comma 525, della citata legge n. 205 del 2017, il Commissario può nominare un numero di massimo tre subcommissari in relazione alla portata e al numero degli interventi sostitutivi e può altresì avvalersi del personale dell'Autorità di distretto dell'Appennino meridionale e di enti pubblici e società *in house*

delle amministrazioni centrali dello Stato, dotate di specifica competenza tecnica; al Commissario si applicano le previsioni di cui ai commi 2-ter, 4, 5 e 6 dell'articolo 10 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116, e di cui ai commi 5, 7-bis e 7-ter dell'articolo 7 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164. A tali fini l'Autorità di distretto dell'Appennino meridionale è autorizzata ad assumere, previa selezione pubblica, con contratto di lavoro a tempo determinato non rinnovabile e non superiore a trentasei mesi a partire dall'anno 2022, ulteriori unità di personale con funzioni tecniche di supporto alle attività svolte dal Commissario, in deroga ai vincoli di contenimento della spesa di personale previsti dalla normativa vigente, fino a 40 unità, e comunque nel limite di 1,8 milioni di euro annui in ragione d'anno. Gli oneri per il compenso del Commissario e dei subcommissari sono posti a carico delle risorse destinate agli interventi. I compensi del Commissario e dei subcommissari sono stabiliti in misura non superiore a quella indicata all'articolo 15, comma 3, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111. Il Commissario provvede al trasferimento alla società di cui al comma 11 delle attività di cui al presente comma e dei relativi rapporti attivi e passivi, entro sessanta giorni dalla costituzione della medesima società. Nel caso sia nominato un nuovo Segretario generale, il Commissario cessa dall'incarico e viene automaticamente sostituito dal nuovo Segretario »;

c) il comma 11-bis è sostituito dal seguente:

« 11-bis. Ai fini dell'applicazione della normativa in materia di affidamento del servizio idrico integrato, l'affidamento alla società di cui all'articolo 2, comma 1, del de-

creto legislativo 11 maggio 1999, n. 141, è prorogato fino al 31 dicembre 2023 ».

Art. 2.

(Disposizioni per garantire il regolare esercizio degli impianti dell'EIPLI)

1. Al fine di garantire il regolare esercizio degli impianti di competenza dell'EIPLI, lo svolgimento delle attività necessarie ad assicurare il mantenimento dello stato di efficienza e funzionalità delle opere idrauliche nonché la manutenzione ordinaria e straordinaria delle stesse, il Commissario dell'EIPLI è autorizzato a procedere, anche in deroga alle vigenti disposizioni, all'assunzione con contratto a tempo determinato dei candidati della selezione bandita con decreto commissariale n. 341 del 19 dicembre 2018 che siano stati dichiarati idonei secondo la graduatoria approvata con decreto commissariale n. 93 del 4 marzo 2019.

Art. 3.

(Copertura finanziaria)

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge si provvede a valere sulle risorse del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

€ 1,00